

A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio

FISCO

RAVVEDIMENTO SPECIALE PER SANARE LE DICHIARAZIONI DEL PERIODO D'IMPOSTA 2022 E PRECEDENTI ENTRO IL 31 MAGGIO 2024 (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. MINISTERIALE N. 11/E DEL 15 MAGGIO 2024)

Nel sito dell'Agenzia delle entrate, è disponibile la circolare ministeriale con i chiarimenti forniti dall'istituto per sanare le dichiarazioni fiscali dei periodi d'imposta 2022 e precedenti, in seguito alle novità introdotte dal dl 215/2023 e dl 39/2024. C'è tempo fino al 31 maggio 2024 per beneficiare del ravvedimento speciale, con sanzioni ridotte a 1/18 del minimo, per sanare le violazioni relative alle dichiarazioni regolarmente presentate per il 2022 o per i periodi precedenti. Per la regolarizzazione delle violazioni relative all'anno d'imposta 2022, è necessario rimuovere le irregolarità o le omissioni che si intendono sanare e versare, entro il 31 maggio, l'intero importo o la prima rata, le successive scadranno il 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. Per le violazioni commesse sino al 2021, invece, entro il 31 maggio 2024 occorrerà pagare le prime cinque rate (scadute il 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023 e 31 marzo 2024) e le restanti nei termini di pagamento fissati al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.

CEDOLARE SECCA AL 26% A PARTIRE DAL SECONDO IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE CON OPZIONE A CURA DEL CONTRIBUENTE (AGENZIA DELLE ENTRATE - CIRC. MINISTERIALE N. 10/E DEL 10 MAGGIO 2024)

La cedolare secca, con aliquota del 26%, si applica solo a partire dal secondo immobile dato in locazione. Non cambia nulla, invece, per la prima o unica abitazione affittata che sconta l'imposta con l'aliquota del 21%. Spetta al contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi, scegliere a quali immobili applicare la misura dell'aliquota ridotta. Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici di locazione dovranno, sempre, operare all'atto del pagamento del canone ai proprietari la ritenuta del 21%, a titolo d'acconto, indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario.

CREDITO D'IMPOSTA PER PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE: ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL. MINISTERIALE N. 23/E DEL 14 MAGGIO 2024)

Sono stati istituiti i codici tributi per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta riconosciuto, a determinate condizioni, ai soggetti nell'ambito dei procedimenti di mediazione civile e commerciale, di cui all'art. 20, dlgs 4 marzo 2010, n. 28. I nuovi codici tributo sono: codice "7067" denominato "Credito d'imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – indennità Odm e compenso avvocato – Articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28";

Codice “7068” denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – contributo unificato – Articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”; Codice “7069” denominato “Credito d’imposta – Incentivi fiscali mediazione civile e commerciale – Odm – Articolo 20, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28”.

PROCEDURE DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ASSISTITA: PRONTO IL CODICE TRIBUTO PER LA COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE ALL’AVVOCATO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL.MINISTERIALE N. 24 DEL 14 MAGGIO 2024)

L’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite Mod. F24, del credito di imposta spettante all’avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di mediazione e negoziazione assistita. Il codice tributo è: “7070” - denominato “Credito d’imposta - patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita nei casi previsti dagli articoli 5, comma 1, e 5-quater, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e dall’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132”.

CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI – “TRANSAZIONE 4.0”: DI NUOVO ATTIVI I CODICI TRIBUTI PER L’UTILIZZO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISOL.MINIST. N.25 DEL 15 MAGGIO 2024)

Con propria risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha riattivato i codici tributo per l’utilizzo del credito d’imposta “Transazione 4.0”, con indicazione nel modello F24 dell’anno di completamento dell’investimento. Il credito d’imposta potrà, quindi, essere fruito dalle imprese che hanno validamente inviato la comunicazioni utilizzando i codici 6936 e 6937 per Investimenti Industria 4.0 (allegati A e B, legge 232/2016 e Legge 178/2020, commi 1056 e1058) del 2023 e 2024 ovvero i codici 6938,6939 e 6940 per gli investimenti di “attività di ricerca e sviluppo” (art. 1, commi 198 e ss., legge n. 160/2019 e art. 244, comma 1, dl n. 34/2020), del 2024 come indicato nella risoluzione AGE 12/E del 19 aprile 2024.

CAMBI VALUTE ESTERE MESE DI APRILE (AGENZIA DELLE ENTRATE - PROV. N. 229854 DEL 14 MAGGIO 2024)

È stato pubblicato, nel sito dell’Agenzia delle entrate, il provvedimento con l’indicazione dei cambi medi delle valute estere del mese di aprile.

IL MILITARE CHE DETIENE L’IMMOBILE A SEGUITO DI DETERMINA DEL COMANDANTE USUFRUISCE DELLE DETRAZIONE EDILIZIE (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 102 DEL 13 MAGGIO 2024)

Il militare, che detiene l'immobile, anche temporaneamente, a seguito della determina del comandante, può usufruire delle detrazioni edilizie per interventi di cui all'articolo 16 del Tuir. La detrazione per spese di ristrutturazione compete al detentore dell'immobile, sia esso proprietario o altro soggetto. Se il detentore dell'immobile è soggetto diverso dal proprietario, la detenzione deve essere provata con documento avente data certa prima dell'inizio dei lavori, quale il contratto di locazione o di comodato registrato o altro titolo con data certa che indichi la disponibilità giuridica e materiale dell'immobile.

AFFRANCAMENTO GRATUITO DELLE PARTECIPAZIONI AL 28 GENNAIO 1991 SOLO SE INDICATO NELLE DICHIARAZIONE DEI REDDITI (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 101 DEL 10 MAGGIO 2024)

L'affrancamento gratuito delle partecipazioni possedute al 28 gennaio 1991 può essere fatto valere in sede di cessione solo se il maggior valore attestato da perizia giurata del 1999 era stato indicato nel modello Redditi dell'anno 1999 per l'anno 1998. L'esclusione valeva solo per coloro che chiudevano l'esercizio prima del 31 dicembre 1998 e che, quindi, utilizzando il modello dichiarativo dell'anno precedente non avevano modo di comunicare il dato. In tal caso, il dato doveva essere fornito su richiesta all'amministrazione finanziaria.

LA REMUNERAZIONE AGGIUNTIVA DELLE FARMACIE CONCORRE ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO (AGENZIA DELLE ENTRATE - RISP. INTERPELLO N. 107 DEL 16 MAGGIO 2024)

La remunerazione aggiuntiva 2023 riconosciuta alle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Ssn è rilevante ai fini della formazione della base imponibile dell'imposta sui redditi e Irap secondo le regole ordinarie. Trattandosi però di un contributo a fondo perduto ai fini Iva è da considerarsi fuori dal campo di applicazione dell'imposta.